m_pi.AOODRAB.REGISTRO
UFFICIALE.U.0002312.30-01-2026.h.09:10

Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo
Direzione Generale

Ai Gestori delle Scuole Paritarie della regione Abruzzo

Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale della regione Abruzzo

Oggetto: **Indicazioni Operative Scuole Paritarie della regione Abruzzo - anno scolastico 2026/2027**

In ordine alle disposizioni impartite in applicazione dell'art. 1 bis della legge 3 febbraio 2006, n. 27, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250 con Decreti Ministeriali n. 83 e n. 84 del 10 ottobre 2008, si forniscono le indicazioni operative in ordine a:

- **Modalità di presentazione delle istanze di nuova parità scolastica**;
- **Modalità di presentazione delle istanze di nuova convenzione e rinnovo delle convenzioni in scadenza (scuole primarie)**;
- **Richiesta di estensione del riconoscimento della parità scolastica a.s. 2026/2027**:
  - *per "un nuovo corso completo" a partire dalla prima classe di Scuola Primaria e Scuola secondaria di I e II grado;*
  - *per "una nuova sezione" di Scuola dell'Infanzia.*
  - *Richiesta attivazione "classi collaterali".*
- **Cessazioni al termine dell'anno scolastico 2025/2026**.

Istanze di nuova parità scolastica

L'istanza di riconoscimento della parità dovrà essere presentata dal soggetto Gestore o, nel caso di Ente pubblico o privato, dal Legale Rappresentante. Gli stessi dovranno documentare il possesso dei seguenti requisiti previsti dall'art. 353 del Decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297 e precisamente:

- essere cittadino italiano e aver compiuto il trentesimo anno di età, di essere in possesso dei necessari requisiti professionali e morali;
- è fatta salva l'applicazione della normativa comunitaria sulla equiparazione ai cittadini ed enti italiani, per quanto concerne l'apertura e la gestione di istituzioni scolastiche, dei cittadini ed enti degli Stati membri dell'Unione Europea;
- non sono considerati stranieri le scuole, i corsi e gli organismi culturali mantenuti da enti religiosi stranieri dipendenti dalla Santa Sede che abbiano ottenuto la personalità giuridica in Italia.

La parità può essere richiesta soltanto per le scuole che corrispondano agli ordinamenti generali dell'istruzione e presentino i requisiti di qualità ed efficacia previsti dall'art. 1- commi 4, 5 e 6 della legge 10 marzo 2000, n. 62, nonché specificati dal D.M. 267/2007 relativo alla "Disciplina delle modalità procedimentali per riconoscimento parità scolastica e per suo mantenimento" e dal D.M. 83/2008 contenente le relative Linee guida.

L'istanza di riconoscimento della parità può essere inoltrata:

- Per scuole già funzionanti come scuole non paritarie, iscritte all'Albo delle "scuole non paritarie";
- Per attività di insegnamento private, già funzionanti, rispondenti ai requisiti richiesti;
- Per scuole di nuova istituzione che attiveranno il funzionamento a decorrere dall'anno scolastico 2026/2027.

L'attivazione di detto funzionamento - ad eccezione per le scuole dell'infanzia - dovrà avvenire con corsi completi o, a partire dalla prima classe, in vista dell'istituzione dell'intero corso così come stabilito nell'art. 1 - comma 4, lettera f), della legge n.62/2000.

Le richieste di riconoscimento della parità scolastica dovranno essere indirizzate a questo Ufficio Scolastico Regionale al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: drab@postacert.istruzione.it e - per conoscenza - all'Ufficio dell'Ambito Territoriale Provinciale competente.
Le istanze stesse dovranno essere trasmesse entro il termine perentorio del **31 MARZO 2026**.

Al riguardo, si ritiene utile precisare che le domande inviate dopo tale termine, non potranno essere prese in considerazione.
La richiesta di parità scolastica dovrà essere firmata in calce - in originale, per esteso e leggibile – o in formato digitale dal gestore, se persona fisica o dal Legale Rappresentante dell'Ente pubblico o Privato; nella stessa dovrà, altresì, essere apposto il timbro del rispettivo Ente.

Ai fini di una corretta predisposizione della richiesta di parità sopramenzionata, questo Ufficio ha ritenuto di dover predisporre un fac-simile di domanda contenuto nei documenti allegati alla presente circolare.

Le richieste in parola dovranno essere corredate, a pena di esclusione, dai seguenti "DOCUMENTI" e "DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI ATTO NOTORIO":

1. La domanda presentata da Ente ecclesiastico dovrà essere corredata del nulla-osta della competente autorità ecclesiastica.

2. La domanda presentata da Ente locale o Regione dovrà recare il relativo atto deliberativo, adottato secondo il rispettivo ordinamento;

3. se il Gestore è persona fisica:

- dichiarazione attestante nascita, residenza, cittadinanza, godimento dei diritti civili e politici, assenza di carichi penali pendenti o di condanne passate in giudicato, di essere o non essere un pubblico dipendente ed in caso positivo, dichiarare di quale Ente;
- curriculum personale;
- copia del documento di attribuzione del codice fiscale;

4. se il Gestore è una Società:

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto e visura camerale di data non anteriore a 3 mesi;

5. se il Gestore è un Ente religioso:

- certificato della Prefettura o della Cancelleria del Tribunale che attesti l'esistenza dell'Ente e la legale rappresentanza o, in alternativa, equivalente attestazione della Curia Vescovile;

6. tutti gli Enti Gestori, Pubblici e Privati, dovranno produrre copia del documento di attribuzione del codice fiscale;

7. dichiarazione firmata dal Gestore o dal Legale Rappresentante, attestante l'appartenenza o meno al novero dei soggetti giuridici senza fini di lucro di cui all'art. 4 del Decreto Ministeriale n. 46 del 30 gennaio 2013;

8. Il Legale Rappresentante dell'Ente Gestore dovrà attestare - tramite dichiarazione - quanto segue:

- nascita, residenza, cittadinanza, godimento dei diritti civili e politici, assenza di carichi penali pendenti o di condanne passate in giudicato, di essere o non essere pubblico dipendente ed in caso positivo dichiarare quale Ente;
- curriculum personale;
- copia del documento di attribuzione del codice fiscale;

9. fotocopia (leggibile) del documento di identità della persona che presenta la richiesta, sia Gestore persona fisica sia Legale Rappresentante di Ente Pubblico o Privato;

10. dichiarazione, firmata dal Gestore o dal Legale Rappresentante, in ordine all'assenza - tra le finalità e le attività dell'Ente - di elementi contrastanti con le finalità di educazione e di formazione connesse con la gestione di attività scolastiche;

11. copia del progetto educativo e dichiarazione firmata dal Gestore o dal Legale Rappresentante che ne dichiari la conformità ai principi costituzionali;

12. le linee essenziali dell'offerta formativa e dichiarazione firmata dal Gestore o dal Legale Rappresentante che ne attesti la conformità agli ordinamenti vigenti; calendario scolastico; quadro orario settimanale e annuale delle discipline;

13.(*) numero delle classi o sezioni ed elenco degli iscritti in ciascuna classe o sezione, con data e luogo di nascita e scolarità precedente (dalla seconda classe della scuola primaria in poi) e dichiarazione firmata dal Gestore o dal Legale Rappresentante che gli alunni non siano di età non inferiore a quella prevista dagli ordinamenti scolastici;

14. indicazione dell'ubicazione della scuola, unita alla documentazione attestante il titolo di disponibilità dei locali (proprietà, contratto d'affitto, comodato d'uso, ecc.) e durata della medesima;

15. pianta planimetrica asseverata dei locali adibiti ad uso scuola, corredata da relazioni tecniche rilasciate da tecnici abilitati iscritti all'albo professionale di competenza, che attestino l'idoneità della struttura edilizia, degli spazi interni ed esterni, degli arredi, delle attrezzature e degli impianti tecnologici rispetto alle norme vigenti in materia di edilizia, di sicurezza e di igiene dei locali scolastici ed alle norme e regolamenti comunque applicabili, compreso quanto previsto dal Decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 (T.U. sulla salute e sicurezza sul lavoro) e successive modificazioni ed integrazioni, e confermino il possesso delle certificazioni e delle autorizzazioni previste dalle norme e rilasciate dalle competenti autorità (Comune, ASL, Vigili del Fuoco, etc.).
Tali relazioni dovranno, altresì, illustrare, la disposizione e l'utilizzo degli spazi esterni e dei locali della scuola, il numero massimo di persone accoglibili in ciascun locale e la destinazione d'uso dei locali stessi.

16. dichiarazione a firma del Gestore o del Legale Rappresentante, che indichi gli arredi principali di ciascun locale scolastico e degli spazi esterni, le attrezzature e i sussidi, la biblioteca, i laboratori, e ne attesti l'idoneità ad assicurare l'espletamento delle attività didattiche previste dall'ordinamento e dai programmi vigenti;

17.(*) l'elenco del personale docente con data e luogo di nascita, materia insegnata, orario di insegnamento, titolo di studio e abilitazione, tipo di contratto collettivo di lavoro applicato, durata e tipologia del contratto di lavoro stesso. Il personale religioso che presta servizio nell'ambito della propria congregazione ed il clero diocesano che presta servizio nell'ambito di strutture gestite dalla diocesi, non sono soggetti a stipula di contratto individuale di lavoro.
Dovranno essere chiaramente individuate le prestazioni di lavoro volontario o con contratti di lavoro non dipendente che, complessivamente, non potranno superare il limite di ¼ del monte ore complessivo previsto dall'art. 1, comma 5 della legge n. 62/2000;

18.(*) dichiarazione firmata dal Gestore o dal Legale Rappresentante, che attesti l'idoneità dei docenti allo svolgimento delle funzioni educative, didattiche e di insegnamento;

19.(*) nomina del coordinatore didattico, con indicazione della data e del luogo di nascita, del titolo di studio e dichiarazione, firmata dal Gestore o dal legale Rappresentante, che ne attesti il possesso delle competenze professionali richieste dalla funzione svolta; deposito della firma in originale del coordinatore didattico e fotocopia sia del documento di identità

sia del documento di attribuzione del codice fiscale. Il coordinatore didattico dovrà possedere titoli di studio, culturali e professionali non inferiori a quelli previsti per il personale docente;

20.(*) indicazione del personale tecnico, amministrativo ed ausiliario e dichiarazione, firmata dal Gestore o dal Legale Rappresentante, che ne attesti l'idoneità allo svolgimento delle funzioni richieste ed al mantenimento delle necessarie condizioni di qualità del servizio scolastico;

21. dichiarazione, firmata dal Gestore o dal legale Rappresentante, che attesti la costituzione e dichiari la composizione degli Organi Collegiali; in caso di scuola secondaria di II grado, dovrà essere garantita la stesura dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti, secondo quanto previsto dal D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249 e successive modificazioni; dovrà, inoltre, essere attestata, la strutturazione e l'approvazione del POF da parte degli Organi Collegiali competenti;

22. dichiarazione, firmata dal Gestore e dal Legale Rappresentante, che attesti la disponibilità ad accogliere chiunque ne faccia richiesta (nei limiti dei posti disponibili), senza discriminazione alcuna, a condizione che accetti il Progetto Educativo della scuola e che sia in possesso dei requisiti di età e di precedente scolarizzazione, previsti dalle norme vigenti;

23. dichiarazione, firmata dal Gestore e dal Legale Rappresentante, da cui risulti l'impegno - da parte della scuola - ad applicare le norme vigenti in materia di inserimento ed integrazione degli alunni con handicap o svantaggio;

24. dichiarazione, firmata dal Gestore e dal Legale Rappresentante, da cui risulti l'impegno - da parte delle scuola - a rispettare le disposizioni in ordine alla costituzione di corsi completi;

25. dichiarazione, firmata dal Gestore e dal Legale Rappresentante, che attesti la pubblicità del bilancio dell'istituzione scolastica e documenti le modalità attraverso cui viene garantita tale pubblicità;

26. dichiarazione, firmata dal Gestore e dal Legale Rappresentante, da cui risulti l'impegno - da parte della scuola - a provvedere, tempestivamente, all'inserimento ed all'aggiornamento dei dati nella piattaforma SIDI, in particolare nella Rilevazione funzionamento Scuola Paritarie, nell'anagrafe delle scuole paritarie, nelle rilevazioni sulle scuole , nell'anagrafe degli alunni, nell'anagrafe dei docenti e, relativamente alle scuole del primo e secondo ciclo d'istruzione, degli esiti degli esami.

Si ritiene utile, altresì, rappresentare che i Gestori delle scuole di nuova istituzione, potranno riservarsi di produrre - entro il termine perentorio del 30 settembre 2026 - i documenti elencati contrassegnati da asterisco.

Infine, si precisa che - in caso di documentazione non completa o non conforme alle disposizioni o pervenuta oltre i termini perentori fissati - la richiesta di riconoscimento della parità scolastica, non potrà essere accolta per difetto di documentazione.

Parimenti non saranno accolte le richieste presentate per scuole che - dalla documentazione inviata o a seguito delle verifiche e dei controlli - non risultino rispondenti alle disposizioni normative.

Istanze di NUOVA CONVENZIONE e RINNOVO delle convenzioni in scadenza (scuole primarie)

L'atto di stipula riguardante le NUOVE CONVENZIONI potrà essere redatto esclusivamente ove sussistano le seguenti condizioni:

a) che la scuola richiedente sia in possesso dei requisiti prescritti dalla suddetta normativa;
b) **che presso il competente Ufficio Scolastico Regionale risulti disponibilità di fondi sul relativo capitolo di spesa per l'Esercizio Finanziario 2026**.

I Gestori di scuole primarie paritarie non ancora convenzionate che intendano richiedere la stipula di una nuova convenzione per l'anno scolastico 2026/2027, dovranno presentare relativa istanza a questo Ufficio Scolastico Regionale, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: drab@postacert.istruzione.it entro il termine perentorio del **31 MARZO 2026.**

Al riguardo, si precisa che le domande inviate dopo tale termine, non potranno essere prese in considerazione.

Le richieste di cui trattasi, redatte in conformità al fac-simile di domanda contenuto nei documenti allegati alla presente circolare, dovranno essere firmate - in originale, per esteso e leggibile - dal gestore, se persona fisica o dal Legale Rappresentante dell'Ente pubblico o Privato (nella stessa dovrà, altresì, essere apposto il timbro del rispettivo Ente), oppure mediante firma digitale.

Le richieste in questione dovranno essere corredate dalle seguenti **DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI ATTO NOTORIO:**

- Dichiarazione con la quale il Gestore o il Legale Rappresentante si impegna a rispettare le indicazioni relative alle disposizioni impartite con il D.P.R. 9 gennaio 2008, n. 23, con il quale è stato emanato il "Regolamento recante norme in materia di Convenzioni con le scuole primarie paritarie";
- Dichiarazione di impegno, da parte del Gestore o del Legale Rappresentante, a fornire - entro la data del **30 settembre 2026** - i documenti di cui al comma 3 dell'art. 3 dello stesso Regolamento, unitamente alla compilazione della funzione "Rilevazione funzionamento Scuole Paritarie" sulla piattaforma SIDI.

Al riguardo, si ritiene utile rappresentare, che la possibilità o meno di stipula della nuova convenzione sarà definita nel quadro dell'annuale decreto di assegnazione delle risorse destinate alle scuole primaria paritarie convenzionate e - come sopra specificato - sarà subordinata sia alla

disponibilità finanziaria, sia al sussistere delle condizioni previste dalla normativa vigente in materia.

Si evidenzia che, l'eventuale stipula di nuova convenzione per l'a.s. 2026/2027, si intenderà riferita esclusivamente alla sola prima classe del nuovo corso convenzionato a.s. 2026/2027.

Detta nuova convenzione sarà valida per il solo anno scolastico 2026/2027.

Si fa presente, altresì, che i Gestori di scuole primarie paritarie già convenzionate che intendano chiede il **rinnovo della convenzione in scadenza nel corrente anno scolastico 2025/2026,** dovranno presentare relativa istanza a questo Ufficio Scolastico Regionale, e - per conoscenza - all'Ufficio dell'Ambito Territoriale Provinciale competente, tramite Pec all'indirizzo: drab@postacert.istruzione.it o consegnate a mano, entro il termine perentorio del **31 MARZO 2026**.

Si precisa che il rinnovo delle convenzioni già in essere avrà validità per il solo anno scolastico 2026/2027.

Le richieste in questione dovranno essere corredate dalle seguenti **DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI ATTO NOTORIO:**

- Dichiarazione con la quale il Gestore o il Legale Rappresentante si impegna a rispettare le indicazioni previste dall'art. 3, comma 2 del predetto Regolamento;
- Dichiarazione di impegno, da parte del Gestore o del Legale Rappresentante, a fornire - entro la data del **30 settembre 2026** - i documenti di cui al comma 3 dell'art. 3 dello stesso Regolamento, unitamente alla compilazione della funzione "Rilevazione funzionamento Scuole Paritarie" sulla piattaforma SIDI.

Richiesta di estensione del riconoscimento della parità scolastica a.s. 2025/2026

Richiesta di estensione del riconoscimento della parità scolastica **a.s. 2026/2027** può essere presentata:

- per **"un nuovo corso completo"** a partire dalla prima classe di Scuola Primaria e Scuola secondaria di I e II grado;
- per **"una nuova sezione"** di Scuola dell'Infanzia.
- Richiesta attivazione "**classi collaterali"**.

Definite le **operazioni di iscrizione** - **entro il termine del 14 febbraio 2026,** così come stabilito dalla C.M. del **17 dicembre 2025, n. 100847** - i Gestori delle scuole paritarie di ogni ordine e grado presenteranno, ove necessario, richiesta di:

- Attivazione di nuove sezioni di scuola dell'infanzia;
- Attivazione di nuovi corsi completi, a partire dalla prima classe, per le scuole primarie e secondarie di I e II grado;
- In via eccezionale, di attivazione di classi collaterali.

In ordine a quanto previsto dall'art. 4.7 del citato D.M. n. 83/2008, relativamente alle **"classi iniziali e intermedie",** il Gestore può chiedere all'Ufficio Scolastico Regionale - **entro l'avvio dell'anno scolastico** - l'autorizzazione allo sdoppiamento di classi dovuto a nuovi iscritti o a ripetenti, che non posso essere integrati nelle classi esistenti".

Pertanto:

1. la necessità di attivazione di **nuove sezioni di scuola dell'infanzia paritaria** che ricade in quanto previsto nello stesso comma 4.7 delle Linee guida sopra citate, dovrà essere comunicata dal Gestore interessato a questo U.S.R. e, per conoscenza, all'Ufficio Scolastico dell'ambito provinciale competente per territorio, entro il termine perentorio del **1° agosto 2026.**

2. Le **scuole paritarie primarie e secondarie di I e II grado** che intendano avviare **nuove classi prime** - in previsione dell'attivazione di un corso completo - presenteranno relativa richiesta a questo stesso Ufficio Scolastico Regionale e - per conoscenza - all'Ufficio dell'Ambito Territoriale competente, entro la data del **31 marzo 2026.**

3. La necessità di attivazione di **classi collaterali iniziali e intermedie**, relative alle scuole paritarie primarie e secondarie di I e II grado paritarie - sempre riferite al suddetto comma 4.7 del D.M. n. 83/2008 - dovrà essere parimenti comunicata a questo U.S.R. e, per conoscenza, all'Ufficio A.S.T. competente, entro e non oltre la data del **17 luglio 2026.**

4. Alla luce di quanto disposto dall'art. 5, co. 1, del d.l. n. 45 del 2025, ribadito dalla nota MIM prot. n.42781 del 22/09/2025, nella quale si evidenzia che "*non può essere autorizzata l'attivazione di più di una classe terminale collaterale per ciascun indirizzo di studi già funzionante in una scuola paritaria, l'attivazione della classe collaterale* in oggetto *è subordinata alla notifica del provvedimento di autorizzazione dell'Ufficio scolastico regionale, previa motivata richiesta del soggetto gestore, da presentare entro il 31 luglio precedente all'anno scolastico di riferimento*", i Gestori di scuole secondarie di II grado paritarie che - come evenienza eccezionale - necessitino dell'attivazione di una **classe quinta collaterale**, dovranno presentare istanza a questo U.S.R. e, per conoscenza all'Ufficio Scolastico Provinciale competente, entro il termine perentorio dello stesso **31 luglio 2026**.
   Le richieste pervenute dopo tale data non saranno prese in considerazione.

In merito ai punti **3.** e **4.** si ribadisce:

- **L'evenienza e la necessità della/e classe/i collaterale/i deve intendersi come eccezionale e comunque non può dare luogo a corsi ampiamente incompleti o frammentati, ancor di più nel caso delle classi quinte. La nuova disposizione prevede che l'attivazione dell'unica classe terminale collaterale possa avvenire solo previa motivata richiesta del soggetto gestore dell'istituzione scolastica paritaria, da presentare entro il 31 luglio 2026, e soltanto dopo l'avvenuta notifica del provvedimento di autorizzazione dell'Ufficio scolastico regionale all'esito della relativa istruttoria.**

All'esito di quanto su specificato, i Gestori potranno accogliere iscrizioni solo fino al completamento delle classi esistenti, non potendosi determinare lo sdoppiamento di classi ad anno scolastico iniziato. Inoltre La richiesta dovrà essere accompagnata da relazione tecnica rilasciata da tecnico abilitato iscritto all'albo professionale di competenza, che attesti, comprendendovi la/le nuova/e classe/i, l'idoneità della struttura edilizia, degli spazi interni ed esterni, degli arredi, delle attrezzature e degli impianti tecnologici rispetto alle norme vigenti in materia di edilizia, di sicurezza e di igiene dei locali scolastici ed alle norme e regolamenti comunque applicabili, compreso quanto previsto dal Decreto Legislativo 9 aprile 2000 n. 81 (Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro) e successive integrazioni e modifiche, e confermi il possesso delle certificazioni e delle autorizzazioni previste dalle norme e rilasciate dalle competenti autorità (Comune, ASL, Vigili del Fuoco, ecc…). Tale relazione dovrà inoltre illustrare la disposizione e l'utilizzo degli spazi interni ed esterni della scuola, il numero massimo di persone accoglibili in ciascun locale e la destinazione d'uso di ciascun locale. Alla richiesta dovranno essere allegati i documenti e le dichiarazioni sostitutive di atto notorio attestanti la precedente scolarità degli allievi, la scuola di provenienza ed i motivi che hanno determinato il surplus di iscrizioni.

Per quanto concerne, infine, le **modifiche delle convenzioni** in atto con le scuole primarie paritarie - a seguito di aumento o diminuzione di classi e/ore di sostegno - si ribadisce quanto segue:

- le richieste di aumento del contributo in convenzione - per aumento di classi - dovranno essere prodotte, contestualmente alle istanze di ampliamento del riconoscimento della parità scolastica di cui ai precedenti punti;
- le richieste di aumento **delle ore di sostegno in convenzione** dovranno essere trasmesse - contestualmente - a questo U.S.R. ed agli Uffici degli Ambiti Territoriali competenti, entro il **30 giugno 2026**, complete delle certificazioni e dei profili di funzionamento.
- Le diminuzioni di classi e/o ore di sostegno, saranno comunicate a seguito della mancata attivazione della classe o del venir meno della necessità delle ore di sostegno.

Le richieste di cui trattasi dovranno essere corredate della seguente documentazione:

- relazioni tecniche rilasciate da tecnici abilitati, iscritti all'Albo professionale di competenza, che attestino l'idoneità della struttura scolastica, rispetto alle norme vigenti in materia di edilizia, nonchè l'idoneità dei locali all'accoglimento del nuovo corso;

- pianta planimetrica dell'edificio, sottoscritta da un tecnico abilitato ed iscritto all'Albo professionale, dalla quale risultino i locali ed i servizi destinati al nuovo corso o alla nuova sezione di scuola dell'infanzia ed i servizi eventualmente in comune con altre sezioni/corsi;

- certificato igienico-sanitario attestante la nuova situazione dei locali;

- pianta planimetrica asseverata dei locali adibiti ad uso scuola, corredata da relazioni tecniche rilasciate da tecnici abilitati iscritti all'albo professionale di competenza, che attestino l'idoneità della struttura edilizia, degli spazi interni ed esterni, degli arredi, delle attrezzature e degli impianti tecnologici rispetto alle norme vigenti in materia di edilizia, di sicurezza e di igiene dei locali scolastici ed alle norme e regolamenti comunque applicabili, compreso quanto previsto dal Decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 (T.U. sulla salute e sicurezza sul lavoro) e successive modificazioni ed integrazioni, e confermino il possesso delle certificazioni e delle autorizzazioni previste dalle norme e rilasciate dalle competenti autorità (Comune, ASL, Vigili del Fuoco, etc.).
  Tali relazioni dovranno, altresì, illustrare, la disposizione e l'utilizzo degli spazi esterni e dei locali dell scuola, il numero massimo di persone accoglibili in ciascun locale e la destinazione d'uso dei locali stessi.

- dichiarazione a firma del Gestore o del Legale Rappresentante, che indichi gli arredi principali di ciascun locale scolastico e degli spazi esterni, le attrezzature e i sussidi, la biblioteca, i laboratori, e ne attesti l'idoneità ad assicurare l'espletamento delle attività didattiche previste dall'ordinamento e dai programmi vigenti;

- elenco nominativo degli alunni iscritti, con data e luogo di nascita; relativamente alle classi collaterali, oltre alla precedente scolarità degli alunni, dovranno essere indicati i motivi che hanno superato il surplus di iscrizioni;

- in caso di scuole primarie e secondarie di I° e II° grado, il gestore deve attestare che si tratta di una nuova classe prima attivata in previsione di un ulteriore corso completo e che sussistono tutte le condizioni per tale previsione;

- elenco nominativo del personale docente e relativo tipo di nomina (a tempo determinato o indeterminato), del tipo di contratto di lavoro applicato, titolo di studio afferente all'insegnamento prestato e abilitazione posseduta.

Indicazioni per le CESSAZIONI a temine dell'anno scolastico 2025/2026

Si ricorda alle Istituzioni Paritarie della regione Abruzzo che intendono procedere alla **cessazione della attività didattiche** a conclusione dell'anno scolastico 2025/2026 e/o alla soppressione di classi, corsi o sezioni, parimenti a fine anno scolastico 2025/26, che dovranno provvedere, ai sensi del punto 5.11 del D.M. 83/2008 (Linee guida di attuazione del DM del 29 novembre 2007, n. 267, Regolamento della parità scolastica e per il suo mantenimento) a comunicare tali intenzioni alla Direzione dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo tramite PEC all'indirizzo email: drab@postacert.istruzione.it entro, e non oltre, il termine perentorio del 31 marzo 2026.
A seguito della comunicazione di cessazione delle attività didattiche da parte del Legale Rappresentante della Scuola paritaria, l'Ufficio Scolastico Regionale provvederà a formalizzare con proprio decreto la revoca della parità per libera determinazione del

gestore, così come previsto dal punto 5.10 lett. f) del citato DM. 83/2008, e a fornire indicazioni per il deposito degli atti.

Si sottolinea l'importanza della tempestiva comunicazione con espresso avvertimento che ogni comunicazione successiva alla data indicata, avverrà nella diretta responsabilità delle Istituzioni Scolastiche in indirizzo.

Il Direttore Generale
Massimiliano Nardocci
(documento firmato digitalmente)